

AVVISO PUBBLICO "ARTE SUI CAMMINI"

F.A.Q.

D. Nello sviluppo della proposta progettuale, i luoghi individuati come idonei per installare le opere devono succedersi lungo un unico cammino e devono trovarsi in prossimità tra loro?

R. L'art. 3 dell'Avviso prevede che le proposte progettuali contengano interventi di "progettazione, realizzazione e posa in opera lungo i Cammini di cui all'art. 1, in spazi all'aperto di proprietà pubblica adiacenti o comunque agevolmente raggiungibili dai suddetti Cammini, di una serie di produzioni artistiche costituite da almeno 3 opere d'arte idonee ad integrarsi con i valori paesaggistici, storico-culturali e artistici del territorio", senza che questo comporti una contiguità fisica delle stesse. Sarà cura dei proponenti dimostrare che le produzioni artistiche proposte costituiscano in qualche modo "una serie".

D. E' possibile proporre un progetto nei quali si intendono realizzare dei murales? Oppure questa pratica è esclusa in quanto non propriamente di land art?

R. L'Avviso non pone limiti sui tipi di produzioni artistiche, se non che devono:

- avere come tema la spiritualità e i caratteri storici, culturali e paesaggistici su cui i diversi percorsi basano la propria identità;
- avere carattere permanente, attraverso l'uso di materiali (non deperibili o rinnovabili) che garantiscano la durata nel tempo;
- avere una adeguata visibilità e accessibilità dai Cammini di cui all'art. 1;
- essere collocate in spazi all'aperto, di proprietà di enti pubblici, adiacenti o comunque agevolmente raggiungibili dai Cammini di cui all'art. 1;
- essere collocate in spazi idonei a garantirne la conservazione in sicurezza e la fruibilità pubblica a titolo gratuito, secondo modalità e calendari concordati annualmente con la Regione e l'ente pubblico proprietario dell'area.

Di conseguenza anche i murales e la "street art" sono ammissibili.

D. Nel bando si parla di "spazi all'aperto di proprietà pubblica" quindi sono da escludere facciate di palazzi privati che si affacciano sul cammino?

R. Le produzioni artistiche devono essere collocate in spazi all'aperto, di proprietà di enti pubblici, adiacenti o comunque agevolmente raggiungibili dai Cammini di cui all'art. 1 dell'Avviso. Di conseguenza gli edifici sulle cui facciate si intende realizzare le opere devono essere pubblici.

D. Si possono stringere partnership con enti e istituzioni internazionali? Quale materiale deve essere allegato? Una lettera di partnership?

R. L'art. 2 dell'Avviso specifica che "la proposta può prevedere, anche ai fini della valutazione del grado di coinvolgimento delle comunità locali prevista dalla griglia di cui all'art. 9, la partecipazione di altri enti partner, pubblici o privati, chiamati a collaborare, eventualmente anche sotto forma di fornitori, alla progettazione o attuazione del progetto presentato. Nel caso di partecipazione di tali partner alla domanda deve essere allegato apposito atto di adesione di ciascun partner coinvolto". Non sono dunque indicati

limiti territoriali per i partner. Il modello di atto d'adesione da parte dei partner è contenuto nell'Allegato A4 dell'Avviso.

D. Nella domanda è sufficiente indicare il nominativo di tutti gli artisti o serve anche i loro cv?

R. L'art. 7 dell'Avviso prevede che alla domanda di partecipazione debba essere allegato "il curriculum professionale dell'istante e dell'artista o degli artisti individuati per la realizzazione delle opere". Il curriculum può ovviamente essere corredato di immagini riproducenti le opere realizzate in passato dall'artista o dagli artisti.

D: Le opere d'arte possono essere di diversi artisti oppure devono essere di un unico artista?

R. Le opere d'arte possono essere di diversi artisti oppure di un unico artista.

D. Fermo restando che ogni impresa/ente può presentare solo un progetto, gli artisti possono essere coinvolti in più progetti contemporaneamente? Oppure anche la partecipazione degli artisti deve essere limitata a un solo progetto?

R. L'Avviso pone il limite di una sola proposta ai soggetti proponenti ma non ai partner e agli artisti. Quindi gli artisti possono essere coinvolti in più progetti contemporaneamente. Ovviamente si sottolinea l'opportunità che i diversi progetti abbiano ad oggetto luoghi differenti tra loro, al fine di non creare ostacoli materiali alla loro successiva autorizzazione e realizzazione.

D. E' ammissibile un cambio per defezione di un artista o cambio periodo di svolgimento e sviluppo del progetto? In che modalità bisogna presentare questa informazione?

R. L'art. 10 dell'Avviso stabilisce che "il beneficiario del contributo è tenuto a svolgere, entro il termine previsto, tutte le attività descritte nel progetto valutato e ammesso a contributo.

È ammissibile una sola proroga al termine di conclusione degli interventi prevista, purché formalmente richiesta e adeguatamente motivata e documentata alla competente struttura regionale, che procede alla sua valutazione ed eventuale concessione.

Ogni altra variazione di elementi presenti nel progetto ammesso a contributo va previamente comunicata e motivata alla Direzione competente, che procede alla sua approvazione qualora giustificata e, ove coinvolgente aspetti economici del progetto, limitata entro il massimo del 20% del valore del bilancio del progetto."

La valutazione in merito alla eventuale accoglibilità di variazioni è quindi rimessa all'amministrazione ed è questione successiva alla concessione del contributo, quindi non è possibile fornire chiarimenti in questa sede.

D. Un ente locale può essere soggetto proponente pur non avendo esperienza nell'arte contemporanea, avvalendosi di "advisors" con profili adeguati (una specie di affitto di ramo d'azienda)?

R. L'art. 3 dell'Avviso stabilisce che possono presentare proposte enti privati (società, imprese, associazioni, fondazioni, gallerie d'arte, enti morali, ecc.), commerciali o non commerciali. Gli enti pubblici non possono

dunque essere soggetto proponente ma resta ferma tuttavia la possibilità, sempre ai sensi del medesimo art. 3, di partecipare come soggetto partner di progetto.

L'art. 3 dell'Avviso stabilisce inoltre che "i requisiti di cui ai precedenti punti [tra cui, per le associazioni, l'iscrizione agli appositi registri] devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di erogazione dell'eventuale contributo, pena l'inammissibilità della domanda o la decadenza del contributo se già concesso".

I requisiti devono essere posseduti tutti dal soggetto che presenta la domanda di contributo e non è dunque possibile cumulare requisiti tra proponente e partner.

D. In relazione al requisito di iscrizione nei registri previsti dalle norme vigenti, a quale registro si fa riferimento per quanto riguarda gli enti diversi dalle imprese?

R. I registri a cui si fa riferimento per gli enti diversi dalle imprese sono:

- Registro per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato delle associazioni e fondazioni, tenuto dalla UTG (ex Prefettura) per gli enti che operano a livello sovregionale;
- Registro della DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' DI CONTROLLO E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA – Area RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA per gli enti che operano solo a livello regionale.

D. Se il presentatore è una galleria d'arte costituita in forma di ditta individuale, serve l'iscrizione ai registri?

R. Alla ditta (impresa) individuale si applicano i requisiti previsti dall'art. 3 dell'Avviso in relazione alle "imprese". La ditta individuale deve comunque rispettare il requisito dell'iscrizione ai registri previsti dalle normative vigenti, ossia deve essere iscritta al registro delle imprese come impresa individuale. Se invece non è iscritta al registro imprese della CCIAA, allora deve giustificare la mancata iscrizione precisando le disposizioni che consentono la non iscrizione e allegando comunque documentazione idonea a dimostrare la costituzione da almeno 5 anni, il settore di operatività e l'esperienza specifica di almeno 3 anni nella produzione e/o diffusione dell'arte contemporanea.

D. Nell'allegato A2 si chiede se l'intervento sia stato autorizzato. Serve una delibera? O è sufficiente un atto di impegno da parte del comune (una dichiarazione a firma del sindaco)?

R. L'art. 5 dell'Avviso stabilisce che la concessione del contributo regionale avviene solo "a seguito dell'acquisizione da parte dell'interessato delle necessarie autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti". La natura di queste autorizzazioni è molteplice: dalla concessione del terreno pubblico su cui si interviene da parte dell'ente proprietario, al necessario titolo edilizio (permesso di costruire, DIA, CILA, ecc.), agli eventuali nulla osta da parte degli enti preposti alla tutela se il bene è sottoposto a vincolo di legge. Queste autorizzazioni possono essere richieste dopo la presentazione della domanda o la pubblicazione dell'elenco dei progetti ammissibili di cui all'art. 9 dell'Avviso. In questa prima fase è sufficiente indicare se, eventualmente, l'intervento già abbia ricevuto una autorizzazione formale, preliminare di massima o puntuale, da parte dell'ente locale di riferimento. Forma di adesione preliminare all'intervento deriva anche dalla adesione al progetto da parte dell'ente locale in qualità di partner, documentata dalla sottoscrizione da parte del legale rappresentante (sindaco) dell'apposito allegato. Il procedimento per

l'adesione al progetto, o il rilascio della autorizzazione preliminare o puntuale, da parte dell'ente locale è a cura dell'ente stesso, secondo il proprio ordinamento.

L'autorizzazione preliminare del comune non esclude comunque la necessaria acquisizione di tutte le autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso previsti ai fini dell'effettiva concessione del contributo ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso.

Come detto, nel caso di adesione da parte dell'ente locale già dalla prima fase di presentazione delle proposte, la domanda deve essere corredata dell'allegato A4.

D. I partner di progetto, tra cui gli enti locali, devono contribuire finanziariamente?

R. L'art. 6 dell'Avviso stabilisce che "la quota a carico del proponente può essere coperta mediante risorse proprie dello stesso o mediante sponsorizzazioni, donazioni o altre liberalità di terzi o contributi di altri enti pubblici". Quindi i partner di progetto, tra cui gli enti locali, possono contribuire alla quota di cofinanziamento ma non ne hanno l'obbligo.

D. Come va impostata la scheda finanziaria dei costi ammissibili?

R. L'art. 7 dell'Avviso stabilisce che alla Domanda di partecipazione deve essere allegata la scheda illustrativa della proposta (Allegato A2) corredata del cronoprogramma di attuazione degli interventi proposti e della scheda finanziaria dei costi. Questa è costituita da un quadro economico generale del progetto e da una stima dei costi.

D. Quali sono le voci di costo ammissibili?

R. L'art. 5 dell'Avviso stabilisce che "saranno considerate ammissibili a contributo le spese sostenute dall'ente beneficiario appartenenti alle seguenti categorie (considerate al lordo di eventuali imposte e altri oneri ove non recuperabili da parte del beneficiario, e nel rispetto dei massimali previsti):

- spese per progettazione e realizzazione di:
 - nuove opere d'arte, inclusi i materiali usati, la posa in opera, e i compensi agli artisti coinvolti;
 - lavori accessori connessi alla fruizione e accessibilità delle opere, incluse opere di sistemazione paesaggistica;
- spese tecniche anche per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti;
- spese di promozione delle opere d'arte, nel limite massimo del 10% dei costi complessivi previsti."

D. Tra gli oneri deducibili è da considerare anche l'IVA?

R. L'art. 5 dell'Avviso stabilisce che "saranno considerate ammissibili a contributo le spese sostenute dall'ente beneficiario appartenenti alle seguenti categorie (considerate al lordo di eventuali imposte e altri oneri ove non recuperabili da parte del beneficiario, e nel rispetto dei massimali previsti). Quindi l'IVA è considerata spesa ammissibile a contributo ove non recuperabile dal beneficiario.

D. Sono previste coperture per spese relative ad eventuali eventi di lancio (incontri conferenze, live performance) del progetto? In che modo e dove si devono inserire i giustificativi?

R. L'art. 5 dell'Avviso stabilisce che tra le spese ammissibili sono incluse "le spese di promozione delle opere d'arte, nel limite massimo del 10% dei costi complessivi previsti".

D. Le spese relative a collaborazioni con partner esterni, in quale voce devono essere inserite?

R. Le spese relative a collaborazioni con partner esterni sono ammissibili solo ove rientranti in modo diretto ed univoco a una alle categorie indicate nell'art. 5.

D. Per i consulenti e fornitori che saranno coinvolti nel progetto, dove si devono inserire le corrispettive voci e gli eventuali costi di alloggio, vitto e viaggio per diversi sopralluoghi e/o per la fase operativa del progetto?

R. Le spese per i consulenti e fornitori che saranno coinvolti nel progetto possono essere ammissibili ai fini del contributo ove riconducibili in modo diretto ed a una alle categorie indicate nell'art. 5.

L'art. 13 dell'Avviso stabilisce che "la documentazione necessaria alla rendicontazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione del progetto, con indicazione delle relative modalità di trasmissione, è indicata dall'Amministrazione ai beneficiari mediante [successiva] comunicazione via posta elettronica certificata".

D. Per quanto riguarda la successiva manutenzione dell'opera, le diverse voci possono essere indicate nelle spese?

R. Ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso "il beneficiario deve garantire, per almeno 10 anni dal saldo del contributo, la conservazione in sicurezza, la cura e manutenzione, anche straordinaria, delle opere realizzate, provvedendo al loro ripristino nel caso di danneggiamento o furto. Tale obbligo viene meno nel caso in cui le opere vengano cedute in proprietà a enti pubblici, alle condizioni di cui al successivo punto 5".

Le spese di manutenzione non sono incluse tra le spese ammissibili pertanto restano ad esclusivo carico del beneficiario salvo l'ipotesi di cessione ad enti pubblici in precedenza indicata.

D. Nel caso di cessione dell'opera a titolo gratuito - le successive fasi di manutenzione saranno a carico del beneficiario. Si dovrà presentare l'atto di cessione? in che modalità?

R. L'art. 10 dell'Avviso stabilisce che "la cessione della proprietà delle opere a enti pubblici potrà avvenire solo a titolo gratuito, o dietro corrispettivo non superiore alla quota di investimento rimasta personalmente a carico del beneficiario ai sensi dell'art. 5, fermo restando il formale impegno da parte dell'ente pubblico cessionario alla prosecuzione del rispetto degli obblighi previsti ai precedenti punti 1 e 2". L'individuazione delle procedure e modalità di cessione è questione successiva alla concessione del contributo e realizzazione del progetto, quindi non è possibile fornire chiarimenti in questa sede.

D. Nella domanda è necessario allegare preventivi o è sufficiente indicare l'importo dei lavori a budget? Esiste un numero minimo di preventivi per comprovare la congruità del prezzo indicato?

R. L'art. 7 dell'Avviso stabilisce che alla Domanda di partecipazione deve essere allegata la scheda illustrativa della proposta (Allegato A2) corredata del cronoprogramma di attuazione degli interventi proposti e della scheda finanziaria dei costi. L'art. 5 dell'Avviso stabilisce che "ogni spesa, per essere ammissibile, deve comunque risultare congrua e quindi ragionevole rispetto ai prezzi di mercato. Per i lavori si fa riferimento ai prezziari regionali vigenti e, per quelli non presenti nei suddetti prezziari o per le acquisizioni di beni o servizi, a quelli di mercato comprovabili mediante preventivi o altra idonea documentazione. Per le opere d'arte è necessario allegare documentazione (es. perizie di stima o cataloghi o aggiudicazioni d'asta) idonea a comprovare la congruità del prezzo preventivato."

Si fa presente che per i lavori è prioritario il riferimento ai prezziari regionali consultabili al seguente indirizzo:

http://www.regione.lazio.it/rl_infrastrutture/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=122

Per le altre categorie di spesa, non riscontrabili sui prezziari ufficiali, l'Avviso indica solo la necessaria presenza di una pluralità di preventivi. Considerato lo scopo della loro acquisizione, più cresce il loro numero più cresce l'attendibilità e la congruità del costo previsto per il bene/servizio da acquisire e, di conseguenza, il giudizio attribuibile dalla commissione di valutazione per lo specifico criterio di "Congruietà dei costi previsti per la realizzazione delle opere ..." indicato nella griglia di cui all'art. 9 dell'Avviso.

D. Nella domanda è necessario indicare i nominativi dei fornitori?

R. L'Avviso non prevede che vadano indicati i nominativi dei fornitori, a meno che non si tratti di partner di progetto o degli artisti coinvolti nella realizzazione delle opere d'arte, in sede di presentazione della domanda di partecipazione.

D. Per le nuove opere d'arte, bisogna allegare una perizia per stimarne il valore?

R. L'art. 5 dell'Avviso precisa che "per le opere d'arte è necessario allegare documentazione (es. perizie di stima o cataloghi o aggiudicazioni d'asta) idonea a comprovare la congruità del prezzo preventivato".